



CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Con la presente si ricorda il termine del **28 febbraio 2013** per la consegna delle certificazioni dei compensi corrisposti nel corso dell'anno solare 2012.

A tal proposito rammentiamo che devono essere certificate, oltre alle somme corrisposte per prestazioni svolte da lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, professionisti, collaboratori occasionali **anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.** (art. 67 lettera m del D.P.R. 917/1986)

E' bene chiarire che nella certificazione annuale devono essere ricomprese anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR); in altri termini le certificazioni devono essere in ogni caso consegnate ai collaboratori sportivi anche se trattasi di somme non assoggettabili a ritenuta perché rientranti nella franchigia di € 7.500,00 (si veda in proposito Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 60 del 19 giugno 2001.)

Per i compensi erogati a lavoratori dipendenti ed assimilati quali collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto occorre rilasciare il modello Cud 2013 (di norma a cura del consulente del lavoro).

Per i compensi erogati a professioni (notai, avvocati , medici, architetti ecc.), collaboratori occasionali e collaboratori sportivi la certificazione da rilasciare è ammessa in forma libera.

Seppur in forma libera, la certificazione deve comunque contenere tutti i dati necessari per la successiva compilazione della dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770 semplificato (scadenza 31 luglio 2013):

- i dati anagrafici del sostituto d'imposta;
- i dati anagrafici del collaboratore;
- causale del pagamento;
- l'ammontare lordo delle somme corrisposte;
- l'ammontare della ritenuta effettuate;
- la sottoscrizione del legale rappresentante.

Non devono, invece, essere ricomprese nella certificazione rilasciata agli sportivi dilettanti le somme erogate a titolo di rimborso spese a piè di lista.

L'omessa o infedele compilazione della certificazione annuale è punita con una sanzione da 258,00 a 2.065 euro.

Si ricorda che è onere del sostituto d'imposta dare prova dell'avvenuta consegna della certificazione e, quindi, è opportuno che la consegna avvenga mediante lettera raccomandata o a mano con firma per ricevuta.

Ricordiamo che nell'AREA MODULISTICA / GESTIONE COLLABORATORI SPORTIVI dello SPORTELLO FISCALE è disponibile modulo per la certificazione dei compensi agli sportivi dilettanti

ESEMPI DI REDDITI DA CERTIFICARE

- **Compensi per indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio dell'attività dilettantistica, che non comprendono i rimborsi spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.**
- Somme riferite a redditi di lavoro autonomo professionale o occasionale.
- Provvigioni per prestazioni, anche occasionali, derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendite a domicilio.
- Utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente da lavoro.
- Somme erogate a titolo di diritto d'autore.
- Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche.
- Indennità per la cessazione da funzioni notarili.
- Indennità per la cessazione di attività sportiva professionale.
- Compensi erogati ai professionisti che hanno optato per i regimi agevolati relativi alle nuove iniziative produttive e dei contribuenti minimi.